



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 2081

Seduta del 25/03/2024

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana

Oggetto

COSTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE PER L'INTEGRAZIONE E LA PROMOZIONE DEL DIALOGO INTERRELIGIOSO AI SENSI DELL'ART. 7 BIS L.R. 5 GIUGNO 1989 N. 20

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale Pier Attilio Superti

Il Direttore di Funzione Specialistica Maria Luisa Scalise

L'atto si compone di 6 pagine

di cui 1 pagina di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO l'articolo 2 comma 4 lettera d) dello Statuto della Regione Lombardia, approvato con Legge regionale statutaria del 30 agosto 2008, n. 1 con il quale la Regione, nell'ambito delle sue competenze, "riconosce nella Chiesa cattolica e nelle altre confessioni religiose, riconosciute dall'ordinamento, formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell'individuo e orienta la sua azione alla cooperazione con queste, per la promozione della dignità umana e il bene della comunità regionale";

VISTI, inoltre:

- l'articolo 7 bis della l.r. 5 giugno 1989, n. 20, "La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo", così come modificata dalla Legge Regionale 10 dicembre 2019 n. 22 "Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2019" che istituisce la Consulta regionale per l'integrazione e la promozione del dialogo interreligioso, di seguito denominata Consulta, senza oneri a carico del bilancio regionale, quale organismo di consultazione e confronto, anche con gli Enti Locali, in relazione all'attività di Regione Lombardia negli ambiti di intervento così come elencati dal comma 2 del sopra citato articolo, nonché di studio delle tradizioni religiose e delle relazioni tra le religioni;
- il comma 2 dell'art. 7 bis della l.r. 20/1989 e ss.mm.ii., con cui si stabilisce che la Consulta, su richiesta della Giunta regionale, si esprime ai fini della definizione e attuazione di interventi concernenti politiche di integrazione per le quali assumano particolare rilievo le pluralità di orientamento religioso, con riguardo ai seguenti ambiti:
 - a) servizi sociali e sociosanitari;
 - b) istruzione e formazione professionale;
 - c) pari opportunità e politiche per la famiglia;
 - d) politiche attive del lavoro;

CONSIDERATO che la Consulta, così come stabilito dal comma 3 dell'art. 7 bis della l.r. 20/1989 e ss.mm.ii., è coordinata dal Presidente della Regione o da un suo delegato ed è composta da due rappresentanti per ognuna delle comunità religiose, aventi una presenza diffusa sul territorio, di seguito individuate:

- a) chiesa cristiana cattolica;
- b) chiese cristiane ortodosse;
- c) chiese cristiane protestanti;
- d) chiese cristiane copte;
- e) comunità islamiche;
- f) comunità ebraiche;
- g) comunità buddhiste;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- h) comunità evangeliche;
- i) comunità induiste;
- l) comunità sikh

VISTI:

- il comma 4 dell'articolo 7 bis della l.r. 20/1989 e ss.mm.ii. il quale stabilisce che ciascuna comunità religiosa designa, su invito del Presidente della Regione, i propri rappresentanti secondo la propria autonomia e con le stesse modalità si procede all'eventuale sostituzione dei rappresentanti;
- i commi 5 e 6 dell'art. 7 bis della l.r. 20/1989 e ss.mm.ii. con cui si stabilisce che:
 - ai fini del confronto con gli enti locali, partecipano alle sedute della Consulta, pur non facendone parte, un rappresentante di ANCI Lombardia e un rappresentante dell'Unione Province Lombarde (UPL);
 - ai lavori della Consulta partecipano i dirigenti delle strutture regionali di volta in volta interessati in relazione agli argomenti da trattare e, su invito del coordinatore, possono altresì partecipare altri soggetti;

CONSIDERATO che:

- il comma 7 dell'art. 7 bis della l.r. 20/1989 e ss.mm.ii. dispone che la composizione della Consulta si rinnova ogni cinque anni con le medesime modalità di cui al comma 4;
- il comma 8 dell'art. 7 bis della l.r. 20/1989 e ss.mm.ii., ai sensi del quale la Giunta Regionale, acquisite le designazioni dei rappresentanti e verificata l'insussistenza nei confronti dei nominativi designati di sentenze di condanna penale, anche non passate in giudicato, di misure di prevenzione o di procedimenti penali in corso, provvede alla costituzione della Consulta e ne definisce, sentiti i rappresentanti delle comunità di cui al comma 3 del sopracitato articolo, le modalità di funzionamento;

DATO ATTO che sono stati indicati da parte delle comunità religiose di cui al comma 3 dell'art. 7 bis i nominativi dei rappresentanti componenti della Consulta, così come da allegato 1, parte integrante della presente deliberazione;

DATO ATTO che i necessari accertamenti relativi all'insussistenza di sentenze di condanna penale, anche non passate in giudicato, di misure di prevenzione o di procedimenti penali in corso sono stati effettuati, attraverso l'acquisizione della apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi artt. 46 e 47 del dpr n. 445/2000, per tutti i componenti di cui all'allegato 1;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

CONSIDERATO che sono state altresì avviate le procedure di verifica di veridicità ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 delle dichiarazioni relative a tutti i componenti della Consulta di cui all'allegato 1;

RITENUTO opportuno, pertanto, di procedere alla costituzione della Consulta regionale per l'integrazione e la promozione del dialogo interreligioso nella composizione di cui all'allegato 1 parte integrante della presente deliberazione;

CONFERMATO che la costituzione della Consulta è senza oneri a carico del bilancio regionale e che la composizione della stessa si rinnova ogni cinque anni;

CONSIDERATO che si provvederà con successivi atti, previa consultazione dei rappresentanti delle comunità di cui al comma 3 dell'art. 7 bis della LR 20/1989, alla definizione e approvazione delle modalità di funzionamento dell'organismo;

RITENUTO opportuno demandare a successivi provvedimenti del Dirigente dell'Unità Organizzativa Relazioni Internazionali e Cooperazione l'adozione degli atti amministrativi necessari all'attuazione del presente provvedimento;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della Giunta regionale per la XII Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di costituire, presso la Giunta Regionale della Lombardia, la "Consulta regionale per l'integrazione e la promozione del dialogo interreligioso", ai sensi dell'articolo 7 bis della l.r. 5 giugno 1989, n. 20, "La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo" nella composizione di cui all'allegato 1 parte integrante della presente deliberazione;
2. di confermare che la costituzione della Consulta è senza oneri a carico del bilancio regionale e che la composizione della stessa si rinnova ogni cinque anni;
3. di demandare a successivi provvedimenti del Dirigente dell'Unità Organizzativa Relazioni Internazionali e Cooperazione l'adozione degli atti amministrativi necessari all'attuazione del presente provvedimento;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

4. di provvedere con successivi atti, previa consultazione dei rappresentanti delle comunità di cui al comma 3 dell'art. 7 bis della LR 20/1989, alla definizione e approvazione delle modalità di funzionamento dell'organismo;
5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013;
6. di trasmettere agli interessati copia del presente atto.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge